

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 5304
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 28/10/2020 REGISTRATO IL 30/10/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3005304

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91045400347 NICOLAS COMATI ETS
ID. TELEMATICO: TGV20L005304000QH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91045400347

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NICOLAS COMATI A.P.S."

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del

Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive

integrazioni e modifiche, l'Ente del Terzo Settore denominato

"ASSOCIAZIONE NICOLAS COMATI APS" e assume la forma

giuridica di Associazione di promozione sociale non riconosciuta,

apartitica e aconfessionale.

2) La sede legale è nel Comune di Busseto. Il trasferimento della

sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene

all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro

30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici

Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

3) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, ed essa

potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con

la maggioranza prevista all'art. 14.

Art. 2 - Statuto

1) L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente

statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.

117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei

principi generali dell'ordinamento giuridico.

2) L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello

statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Marcus San

Raffaele Gili

1) Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

1) Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Scopi e finalità

1) L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti.

2) Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera i), del D.Lgs.117/2017; Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui all'art. 5 comma 1, lettera f), del D.Lgs.117/2017;

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera k), del D.Lgs.117/2017;

(Mazzanti) Sca

Antonio Sca

- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'art. 5 comma 1, lettera l), del D.Lgs.117/2017;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 5 comma 1, lettera t), del D.Lgs.117/2017;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera u), del D.Lgs.117/2017;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. di cui all'art. 5 comma 1, lettera z), del D.Lgs.117/2017;

3) Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

- sensibilizzare i familiari delle vittime, le stesse vittime se sopravvissute, e di quanti altri intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- promuovere l'adesione dei detti soggetti all'Associazione e la sua più ampia possibile diffusione sul territorio italiano;
- promuovere e gestire un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai partiti politici, ai mezzi di comunicazione per l'attuazione delle finalità dell'Associazione;

Marcos' Sam *Roberto Ghe*

• promuovere e gestire il collegamento con qualsiasi

organismo,

di base o istituzionale, concretamente rivolto all'attuazione delle finalità dell'Associazione;

• l'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza sulle strade e della giustizia per vittime e superstiti.

4) L'Associazione potrà inoltre:

• promuovere iniziative formative rivolte agli associati e a terzi;

• promuovere eventi e manifestazioni, di carattere culturale e/o sportivo, anche in accordo con altre organizzazioni ed Enti pubblici o privati;

• promuovere iniziative editoriali volte alla pubblicazione di materiale culturale avente attinenza con i fini istituzionali dell'Associazione;

• effettuare in proprio pubblicazione di materiale a scopo informativo e divulgativo;

• attivare in modi e forme appropriati, il coinvolgimento dei cittadini nei progetti dell'Associazione;

• creare, recuperare e gestire strutture, aree, impianti sportivi, atti a divulgare le finalità associative;

• promuovere iniziative educative in ambito scolastico e non;

• svolgere attività a favore di soggetti svantaggiati;

• promuovere ogni altra iniziativa atta a proseguire le finalità

Morales J. E.

hamed sh

associative;

5) l'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

6) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili ed immobili; fare contratti e/o accordi con altre Associazioni o terzi in genere.

Art. 6 - Attività e volontariato

1) Le attività di cui all'art. 5, sono svolte dall'Associazione, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo, e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

3) Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1), se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: esercitare la produzione e lo scambio di beni e servizi connessi ai propri scopi, creare e gestire, direttamente o tramite terzi, strutture ed uffici di ordine informativo, culturale, ricreativo, sportivo, ricettivo, di somministrazione di alimenti e bevande, partecipare, a titolo gratuito oppure oneroso, ad iniziative

Marcosini Sofia

Francesco Sili

promosse da terzi, predisporre progetti, ricerche, studi ed attuarli anche per conto di terzi, acquisire partecipazioni a società e progetti allo scopo di incrementare le proprie risorse, accettare eredità e lasciti, aprire conti correnti bancari e postali, compiere le operazioni bancarie utili alla gestione dell'Associazione, gestire circoli ricreativi, culturali e sportivi, partecipare a bandi e concorsi pubblici e privati.

4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' Ente del Terzo Settore le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

6) Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

7) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

Meredith Jones

pubb. e. m.

Art. 7 - Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio o rendiconto economico – finanziario.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Quote associative e contributi degli aderenti;

b) Contributi pubblici e privati;

c) Donazioni e lasciti testamentari;

d) Rendite patrimoniali;

e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);

f) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Meredith Scurip

Andrea S'ina

5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 – Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato.
- 2) Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 9.

Art. 9 - Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- 2) La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
- 3) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso

Metrodz' Saig

Metrodz' Saig

ricorso all'assemblea dei soci.

4) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

6) La qualità di Socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;

7) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

8) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul

Milano Socie

Adolfo S. S. S.

patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

2) La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 11 - Organi e organismi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

Morlock, Soria

Roberto G. M.

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo;

e) Il Revisore dei Conti.

2. Sono organismi ausiliari dell'Associazione:

a) il Vicepresidente;

b) il Segretario;

c) il Tesoriere;

d) il Presidente Onorario.

Art. 12 - Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa, ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali. ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può rappresentare per delega, più di 3 associati.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile

Mezzacorona

Indirizzo: S. Lucia

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di

Mazzoli-Sani

Ferraro-Silva

particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più
ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice
civile, in quanto compatibili.

11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria
l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo
scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è
presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in
seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati
intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio o rendiconto economico – finanziario e in quelle che
riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono
approvate dalla maggioranza degli associati presenti o
rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico –
finanziario entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio o rendiconto economico – finanziario e la
relazione di missione, e l'eventuale Bilancio sociale, predisposti
dal Consiglio Direttivo;

- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo

Mazzoli Jany

Andrea Sili

			approvandone preventivamente il numero e li revoca;	
			• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
			promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
			• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
			• ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	
			dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo	
			attingendo dalla graduatoria dei non eletti;	
			• approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;	
			• delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali	
			contributi straordinari;	
			• delibera sull'esclusione dei soci;	
			• delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal	
			Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o	
			dallo statuto alla sua competenza;	
			• delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione	
			di nuovi associati;	
			• delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie	
			a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stesso.	
			4) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli	
			associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni	
			dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.	
			Art. 14 - Assemblea straordinaria dei Soci	
			1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le	
			modalità previste dagli artt. 12 e 13.	
			2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione	
			<i>Alcorno Soci</i> <i>Amministratore</i>	

del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere/Segretario.

4) Il Tesoriere/Segretario cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va

Mezzadri Savi

Indelli Savi

	ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla	
	scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza	
	od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità	
	l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.	
	6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio	
	Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo	
	dell'intero organo.	
	7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai	
	Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente	
	sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli	
	incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il	
	massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.	
	8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della	
	gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea	
	ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria dell' Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo	
	Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le	
	seguenti attività:	
	• attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;	
	• redige e presenta all'Assemblea il bilancio o rendiconto	
	economico – finanziario e la relazione di missione, e l'eventuale	
	Bilancio sociale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Decreto	
	Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni;	
	• delibera sulle domande di nuove adesioni;	
	• sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;	
	Moradzì Savi Pierluigi Savi	

- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 16 - Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di

Mazzoli Savi

Autog. citic

fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del

Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione

ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;

convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante

di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al

Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio

Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando

contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i

provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati

obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 17 – Organo di Controllo

1) La costituzione dell'Organo di Controllo all'interno

dell'Associazione è obbligatoria quando siano stati superati per

due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad

Euro 110.000,00

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o

superiori ad Euro 220.000,00

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori

a 5 unità.

2) L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo

Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di

legge nominare un Organo di Controllo monocratico.

Marcos Jemp

Antonio S. Lina

3) L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

4) Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

5) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

6) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Il bilancio sociale dà

Mercoledì 20/10/2017

Prof. S. L. C.

atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

7) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8) L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.

Art. 18 – Revisore dei Conti

1) L'Associazione sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, qualora superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 1.100.000,00

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 2.200.000,00

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 12 unità.

2) La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.

Marcello Sini

Antonio Sini

Art. 19 - Presidente Onorario

1) Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta.

2) Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al Presidente pro tempore in carica.

Art. 20 - Rendiconto Consuntivo Economico e Finanziario

1) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente.

2) Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.

3) Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 - Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere

Mercato dei *Indirizzo*

positivo del competente ufficio afferente al Registro unico

nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

3) Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 22 - Norme finali

1) L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Merco R. Jari

Industria S.r.l.